

BStGer BB.2011.12 vom 18. Mai 2011

Bundesstrafgericht, 2011-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BB.2011.12

FR: TPF BB.2011.12 du 18 mai 2011

IT: TPF BB.2011.12 del 18 maggio 2011

Regeste

Sequestro (art. 263 segg. CPP).

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 ss CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l'art. 37 cpv. 1 LOAP e con l'art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

E. 1.2

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

E. 1.3

Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, il decreto impugnato datato 21 gennaio 2011 è stato notificato al legale della reclamante il 24 gennaio 2011. Il reclamo, interposto il 2 febbraio 2011, è pertanto tempestivo.

E. 1.4

Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

- 6 -

E. 1.5

Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.69 del 1. febbraio 2006; BB.2005.25 del 12 agosto 2005, consid. 1.2 e rinvii; BB.2005.11 del 14 giugno 2005, consid. 1.2 e rinvii; cfr. anche sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell'8 febbraio 2006, consid. 4.2.1); la legittimazione della reclamante è pertanto data.

E. 1.6

Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del

potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).

E. 2

Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisorie volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea

- 7 -

2005, pag. 341 n. 3; PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 914).

Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare viepiù fortemente verosimile" (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; TPF BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

E. 3.1

Nel caso concreto, il MPC, nel respingere l'istanza del 14 ottobre 2010, invoca in sostanza i seguenti motivi. Inizialmente, vi sarebbe il sospetto che i valori patrimoniali confluiti sulle relazioni oggetto di segnalazione MROS (relazioni su cui i fondi sarebbero detenuti anche a titolo fiduciario da D. e E. in favore di G.) sarebbero di origine criminale in quanto

provento di attività di corruzione espletate a danno dello Stato H. (act. 1.1, p. 2). Secondariamente, sarebbe stato accertato che, preventivamente all'accredito effettuato da I. SA, sarebbe stata costituita una struttura finanziaria, con l'interposizione di diverse società di diritto estero, senza alcuna apparente giustificazione di natura economica e funzionale se non quella, ipotizzata, di rendere più difficile o vanificare l'accertamento dell'origine dei valori patrimoniali (act. 1.1, p. 3). A tale riguardo, il MPC ha evidenziato che il quadro giuridico dell'accordo sulla base del quale era fornita la prestazione apparirebbe nebuloso e non chiaramente definito, come non chiara sarebbe la giustificazione (e la successiva ripartizione) dell'elevato e inusuale compenso pattuito, pari al 10% del valore della commessa. In terzo luogo, le anomalie dei rapporti tra G. (che beneficerebbe di una posizione di privilegio nell'amministrazione di H. sebbene non rivesta formalmente alcuna funzione all'interno dello Stato stesso) e I. SA ipotizzate dal MPC, sarebbero confermate dalla Procura spe-

- 8 -

ziale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid, autorità che avrebbe inoltrato un complemento rogatorio da cui risulterebbe che diversi funzionari pubblici e politici della Repubblica dell'H., nonché G., avrebbero ricevuto tangenti (celate sotto la veste di prestazioni di servizio fittizie) da parte dei responsabili di società spagnole, tra cui I. SA, per la conclusione di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche con l'Ufficio O. Inoltre, il 13 gennaio 2011 l'autorità spagnola avrebbe confermato telefonicamente di possedere riscontri indiziari e probatori in merito all'ipotesi di corruzione, riscontri oggetto di un complemento rogatorio richiesto dal MPC il 19/20 gennaio 2011 (act. 1.1, p. 3 e 4).

E. 3.2

Contrariamente a quanto asserito nel reclamo, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazione agli atti – incluse le comunicazioni delle autorità estere – non è chiaro né fuori dubbio che i fondi trasi-tati sui conti sequestrati non siano di origine criminale. In effetti, le indagini hanno evidenziato diversi aspetti che necessitano di chiarimento, tra cui segnatamente i seguenti: la fondatezza del compenso fisso previsto nel contratto denominato “Business Development & Co-ordination Agreement” sottoscritto tra Q. Ltd. e I. SA, pari a ben il 10% del valore della commessa principale, dovuto in caso di successo dell'operazione, indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori; la motivazione dell'interposizione di una complessa ed articolata struttura societaria costituita da società di sede estere per il flusso del denaro, transitato estero su estero; verifiche sulla ripartizione della commissione del 10% tra G., D. e E., fondata non su prestazioni da essi fornite alla I. SA, ma apparentemente sulla partecipazione degli stessi alla società P. SA, la quale avrebbe prestato attività di consulenza alla I. SA senza tuttavia sottoscrivere con essa un regolare contratto (accordo che, a mente della reclamante, è invece stato concluso con la Q. Ltd. per motivi fiscali); la chiarificazione delle relazioni tra le varie persone coinvolte, in particolare per quanto concerne G., la cui posizione necessita di particolari (e delicate) verifiche essendo egli figlio dell'attuale Presidente della Repubblica dell'H. A tutto ciò va aggiunto che, a seguito di indagini sulle persone interrogate per via rogatoriale dal MPC, le autorità spagnole hanno segnalato di avere individuato indizi in merito ad attività criminose a danno dello Stato H. in cui sarebbero coinvolti anche G. e I. SA. Detta informativa è oggetto della richiesta rogatoriale del 19/20 gennaio 2011 da parte del MPC, ed è in attesa di essere evasa.

È dunque a torto che la reclamante censura l'operato del MPC, ed in particolare la sua decisione di mantenere, almeno per il momento, il sequestro sulla relazione bancaria ad essa intestata. Non è infatti da escludere che, a seguito del complemento rogatorio del 19/20 gennaio 2011, il MPC possa avere accesso ad importanti informazioni per il proseguo delle sue indagini in merito agli aspetti sopra menzionati, come pure nell'ottica di verificare le affermazioni delle autorità spagnole sia in merito al reato di riciclaggio che al crimine a monte.

E. 4

Con riguardo al principio di celerità, va rilevato che, come confermato anche dalla reclamante, la presente inchiesta dipende in misura sostanziale dagli atti di indagine effettuati dalle autorità estere, atti che possono essere richiesti dal MPC solo a mezzo di domande rogatorie. Inoltre, non risulta che né le autorità estere né il MPC abbiano sinora condotto le indagini in tempi tali da comportare una ritardata giustizia. Basti ricordare che il MPC ha avviato le indagini preliminari di polizia giudiziaria il 9 marzo 2009 (a seguito di una segnalazione MROS del 6 marzo precedente), data in cui sono pure stati ordinati la perquisizione ed il sequestro delle relazioni oggetto della presente procedura. A tale misura ha fatto seguito la perquisizione domiciliare nei confronti delle persone interessate, della L. AG e della M. SA. La documentazione ricevuta dalla banca B. AG di Zurigo e quella reperita in occasione delle perquisizioni domiciliari è quindi stata analizzata, analisi che ha portato, in seguito, alla perquisizione ed al sequestro di un'ulteriore conto presso la banca J. SA di Lugano. Contemporaneamente, il 23 giugno 2009, il MPC ha ricevuto dal MROS un complemento alla sua segnalazione del 6 marzo 2009. Nel corso dei mesi di luglio agosto e settembre 2009, nonché febbraio 2010, il MPC ha effettuato diversi interrogatori, tra cui quelli di D. e di E. Parallelamente, avendo ricevuto preavviso negativo da parte del Dipartimento degli affari esteri in merito all'esito di una procedura rogatoria in H., il 17 luglio ed il 4 dicembre 2009 il MPC ha inoltrato una richiesta rogatoria alle autorità spagnole, in risposta alla quale, il 23 marzo 2010, la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha trasmesso i relativi atti. Nel contempo, il 25 ottobre 2010, G. ha confermato di essere disponibile ad essere interrogato tramite una commissione rogatoria in H., ma non in Svizzera. Parallelamente, l'8 settembre 2010, la Procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata di Madrid ha inoltrato al MPC un complemento rogatorio, a seguito del quale – come richiesto anche dall'autorità estera - il MPC, il 13 gennaio 2011, ha preso contatto telefonicamente con le autorità spagnole, le quali hanno confermato di posse-

dere riscontri indiziari e probatori relativamente all'ipotesi di corruzione ed alla natura criminale dei fondi transitati sulle relazioni sequestrate. Pertanto, onde ottenere gli ultimi riscontri indiziari e probatori acquisiti dalle autorità spagnole, il 19/20 gennaio 2011 il MPC ha trasmesso all'autorità estera un ulteriore complemento rogatorio. Alla luce di detti accadimenti, il 21 gennaio 2011 il MPC ha respinto l'istanza della reclamante del 14 ottobre 2010, intesa ad ottenere l'abbandono del procedimento.

Da quanto sopra risulta che l'inchiesta aperta da poco più di due anni è stata costantemente monitorata e la sua prosecuzione sollecitata, di modo che non si può ritenere che via sia stata, da parte del MPC, una violazione del principio di celerità.

E. 5

La reclamante invoca infine la violazione del principio di proporzionalità. Affinché una misura sia rispettosa del principio di proporzionalità, occorre che essa sia idonea a raggiungere lo scopo desiderato, ch'esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 con- sid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3).

Nella fattispecie, come esposto ai punti precedenti, allo stadio attuale dell'inchiesta non può essere esclusa l'esistenza di elementi che possano condurre ad una continuazione delle indagini e alla raccolta di ulteriori e decisivi elementi, e neppure può essere ritenuto che la procedura sia durata tanto a lungo da violare il principio di celerità, dovendo soprattutto essere considerato che il presente procedimento deve attingere in buona misura alle informazioni raccolte da autorità estere. Di conseguenza, non si vede in che misura la decisione di mantenere il sequestro sulla relazione intestata alla reclamante possa essere considerata lesiva del principio della proporzionalità, essendo detta misura chiaramente atta a raggiungere lo scopo desiderato (evitare che la documentazione ed i fondi divengano irreperibili) ed esistendo un rapporto ragionevole con gli interessi pregiudicati dal sequestro. In merito all'importo degli averi sequestrati, la reclamante non ha fatto valere nessuna ragione che imporrebbe di ritenere la misura sproporzionata e per essa insopportabile. Anche questa censura della reclamante non può pertanto trovare accoglimento.

- 11 -

Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente respinto.

E. 6

Conformemente all'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, la reclamante deve essere considerata parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162 per rinvio dell'art. 73 LOAP) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--: essa va posta a carico della reclamante ed è coperta dall'anticipo spese già versato.

- 12 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.